



## (Testo del “decreto Cattedre Natta”<sup>1</sup>, commentato a cura della Rete29Aprile)

### Sintesi dei principali elementi di crisi per il sistema

Il decreto configura da parte del Governo un diretto quanto inedito influsso sul reclutamento dei docenti universitari, che non trova riscontro in nessun Paese a democrazia avanzata e che in Italia ha, a livello storico, il solo [precedente del Ventennio](#). Il presente regolamento è emanato dalla Presidenza del Consiglio, e sempre [la Presidenza del Consiglio individua i Presidenti di tutte le Commissioni, su proposta del Ministro dell’Istruzione](#). Si tratta, dunque, di commissioni governative nominate da organi politici privi di qualsiasi competenza in materia. Ciò è ancora più evidente se si considera che il Presidente della Commissione, che è appunto di nomina politica, ha poi il notevolissimo potere di scegliersi gli [altri due commissari](#). Il suo unico vincolo, in questo caso, sarà di dover scegliere all’interno di una [lista stilata dall’ANVUR](#) – senza nessuna indicazione sui criteri di scelta - che dovrà contenere soltanto 20 nominativi per ogni area ERC (i “migliori” di ogni SSD? Quanti? Scelti con quale criterio?). Ciò significa che in queste liste sicuramente non potranno essere rappresentati molti settori concorsuali. In ogni caso c’è la matematica certezza che, a valle della scelta del Presidente, solo 2 settori concorsuali saranno presenti nelle Commissioni di ciascuna area ERC. Dunque è un dato di fatto che le Commissioni: a) non avranno cognizione scientifica specifica per valutare direttamente le domande che provengono da alcuni settori concorsuali; b) con ogni evidenza potranno privilegiare, magari inconsapevolmente, le discipline di provenienza dei Commissari, oltre che, per i settori con scuole di pensiero eterogenee, le proprie prospettive di ricerca.

Il Governo si arroga poi il diritto di decidere, in un allegato di un regolamento e senza alcuna trasparenza sulle modalità, gli [“obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica”](#) italiana – ovvero quali aree del sapere sono più importanti per l’Italia – senza il bisogno di consultare nessuna figura qualificata ed in modo privo di qualsiasi trasparenza. Questa selezione di particolari aree da far crescere, evidentemente a scapito di altre, appare in contrasto con l’attuale Costituzione, secondo la quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica” (art. 9). Il testo, ovviamente, non prevede che lo sviluppo riguardi solo “particolari aree”. È anche vero che nella Costituzione “riformata” oggetto del prossimo referendum (non ancora in vigore) l’innovazione dell’aggiunta delle parole “programmazione strategica” relativamente alla ricerca – nuovo art. 117 – sembrerebbe consentire invece al governo di influenzarne la direzione.

Il provvedimento oltretutto configura un vero e proprio sistema di reclutamento parallelo e alternativo all’ASN, peraltro ri-normata recentemente dallo stesso governo. In teoria dovrebbe trattarsi di una modalità straordinaria, ma diversi elementi rivelano una prospettiva di più lunga durata. Ad esempio, le commissioni restano in [carica 3 anni](#), mentre quelle dell’ASN durano solo 2. Il decreto indica perfino che i Commissari [“non possono essere rinnovati”](#), suggerendo implicitamente che ci saranno nuovi commissari, e prospettando quindi una continuità del sistema anche oltre i 3 anni.

Il regolamento, appare evidente, delegittima fortemente l’ASN nel suo complesso e anche tutti i soggetti che in essa sono attivi. Evidenziando una sorta di maggior prestigio del procedimento oggetto del regolamento rispetto alla procedura ASN, non viene previsto che i commissari di quest’ultima non possano essere inclusi tra quelli eleggibili per questa nuova modalità; viene anzi prevista la possibilità di [abbandonare il loro ruolo nell’ASN](#) (con le evidenti conseguenze del caso) per il nuovo, più prestigioso (e retribuito!) ruolo. È forse interessante notare che, tra i requisiti di “eccellenza” richiesti ai candidati super-professori, non compare l’Abilitazione Scientifica Nazionale (e neppure il dottorato). D’altra parte, le procedure normali prevedono concorsi successivi alla Abilitazione, dove, almeno in teoria, è possibile valutare la qualità didattica dei candidati. Al contrario, i super-professori scelti da commissioni governative

<sup>1</sup> Basato sulla versione pubblicata dal [Corriere della Sera](#). Effettuare un click sugli hyperlink per vedere la relativa parte della normativa: il relativo riferimento verrà automaticamente posizionato nella parte alta dello schermo. Di seguito, da pagina 12, è riportato anche il testo in modalità ricercabile, ma si avverte che, data la scarsa qualità delle immagini, per larga parte l’OCR ha fornito risultati fortemente inaffidabili.

potrebbero non aver mai tenuto una lezione, dato che la didattica non entra tra i criteri di valutazione (in effetti non è mai citata nel decreto).

Mentre le Commissioni ASN lavorano nelle Università, queste super-commissioni lavorano [“a Roma, nella sede individuata dal Ministero”](#). Si tratta, anche da un punto di vista simbolico, di una ulteriore sottolineatura simbolica del carattere “governativo” di questa modalità di reclutamento.

Nel dettaglio, la valutazione si svolgerà in due fasi. Nella prima fase, che porta all’ammissione o meno del candidato alla seconda fase, le Commissioni verificano la sussistenza dei parametri individuati dalla stessa Commissione in base alla semplice analisi dei curricula. Le Commissioni potranno quindi [escludere candidati](#) anche se al loro interno non vi è una competenza scientifica specifica nella maggior parte dei settori concorsuali accorpatisi in un settore ERC.

Riconoscendo implicitamente questa stravaganza, il regolamento prevede (ma solo per la seconda fase!) l’obbligatorietà di (almeno) un parere scritto *pro veritate*. Tale parere [non è fornito dal candidato, ma se lo procura la Commissione](#). Con quali modalità? Il testo lascia la commissione libera di scegliere la fonte del parere, richiedendo solo che siano ordinari “prestigiosi” dello stesso ERC, anche di settori estranei al candidato. Notare anche che, contrariamente ad ogni logica di trasparenza, [“I nominativi dei soggetti che hanno redatto i pareri pro veritate non sono pubblicati”](#).

Su queste basi le Commissioni attribuiscono ai candidati giunti alla 2° fase un punteggio tra 0 e 100. Sulla base di questo, si determinano due graduatorie: una (denominata [“lista supplementare”](#)) che comprende coloro che hanno superato la soglia di 80, ma non hanno vinto un posto poiché evidentemente in quel settore non ce n’erano abbastanza, e un’altra con i [“vincitori corrispondenti rispettivamente ai posti”](#) di 4 categorie (1° fascia “nuovi”, 2° fascia “nuovi”, 1° fascia “mobilità”, 2° fascia “mobilità”). Ci sembra del tutto auto-evidente il caos generato da queste graduatorie, anche in prospettiva.

Vi sono anche rilevanti contraddizioni con quanto annunciato verbalmente ai media. Ad esempio, non sono i vincitori a scegliersi gli atenei ma sono gli atenei stessi a chiamarli (per chiamata diretta) [entro 12 mesi dalla pubblicazione degli elenchi](#). Trattandosi di super-professori (anche se non hanno superato uno specifico concorso), la [normativa impone che debbano avere una classe stipendiale più elevata degli altri](#), ovvero quelli che giungono al ruolo di Professore secondo la “normale” normativa, ottenendo prima l’Abilitazione Scientifica Nazionale e poi vincendo dei concorsi. I super-professori possono perfino ottenere una classe stipendiale [“superiore rispetto alla classe stipendiale massima”](#).

Secondo [l’art. 7 comma 9](#) i candidati conclamati eccellenti con questa curiosa procedura, se non vengono chiamati o se ricevono proposte di chiamata e non accettano, non ricevendone altre successivamente, “scadono” dopo 12 mesi ([“sono automaticamente cancellati dalle medesime graduatorie”](#)). Questo sembra però confliggere con [l’art. 7 comma 11](#), che prevede 36 mesi dalla pubblicazione degli elenchi.

Vale la pena segnalare che la procedura è stimata dal decreto stesso come estremamente costosa. [Si prevedono 700.000€ per le residue settimane del 2016 e 4.000.000€ per il 2017](#). Considerato che il tutto serve ad individuare 500 persone, il costo delle mere operazioni di selezione sarà di circa 10.000€ *per singolo candidato scelto*. Una cifra elevatissima che andrà in compensi ai Commissari, agli esperti, e in supporto dei lavori delle Commissioni. Inoltre, essendo le Commissioni insediate per tre anni e le risorse stanziare soltanto fino al 2017, verosimilmente i costi saranno ben più elevati. Una ulteriore analisi dei costi ci dice che la legge originale ([n.208/2015, art.1, c.208](#)) assegna, a regime, 75 milioni di euro l’anno; i 500 super-professori aumenterebbero l’organico dei docenti strutturati di circa lo 0,7%. A titolo di confronto, se le risorse fossero impiegate con le procedure esistenti, sarebbe possibile reclutare, anziché 500 super-professori scelti con costose “commissioni governative”, 1.650 RTD-B, ovvero posizioni *tenured* che dopo tre anni diventano di Professore Associato. Questo senza contare gli enormi guasti – che già di per sé costituirebbero un costo elevatissimo in termini di funzionamento – evitati all’intero sistema.

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1  
(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure nazionali per il reclutamento straordinario di studiosi di elevato merito scientifico, e di riconosciuta eccellenza nei percorsi individuali di ricerca, mediante chiamata diretta quali professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate per ciascuna delle 25 aree definite dall'European Research Council (ERC), riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed in applicazione dei requisiti e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3.
3. L'Allegato 1 contiene:
  - a) il numero complessivo dei posti di professore universitario, di I e II fascia, destinati alle procedure di selezione di cui al comma 1, suddiviso tra i posti di prima e di seconda fascia destinati alle chiamate di nuovi professori, ed i posti di I e II fascia destinati alla mobilità dei professori già in servizio negli Atenei italiani, ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera e) della legge n. 208 del 2015;
  - b) l'assegnazione dei posti di professore universitario, di I e II fascia, a ciascuna delle 25 aree ERC, la cui allocazione tiene conto degli obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.
4. L'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei settori concorsuali utilizzati nel sistema universitario italiano, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, ricondotti a ciascuna area ERC.

  
[Torna all'inizio](#)

  
[Torna all'inizio](#)

Articolo 2  
(Procedura di partecipazione)

1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'articolo 1, all'interno di una sola area ERC, e per la I e II fascia di professore universitario.
2. Le domande di partecipazione, corredate dai titoli e dalla documentazione di cui ai commi successivi, sono presentate entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del bando di indizione delle procedure di cui all'articolo 1; il bando è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca, dell'Unione europea, e sui siti delle università italiane. La domanda è compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed è presentata, a pena di esclusione, mediante procedura telematica accessibile dal sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito "Ministero".
3. La domanda, sottoscritta dal candidato, è presentata:

- a) dai professori e ricercatori già in servizio presso le università italiane, mediante l'apposita sezione presente nel proprio "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>);
- b) dai soggetti non ricompresi nella precedente lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>) all'uopo creato per ciascuno dei medesimi soggetti.

La domanda contiene:

- a) nome e cognome del candidato;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale, soltanto per i candidati italiani;
- d) l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di residenza e, ove diverso da quello di residenza, l'indirizzo presso il quale il candidato elegge domicilio, ai fini della partecipazione e delle comunicazioni relative alla presente procedura;
- e) l'indicazione di una sola area ERC, nonché della fascia di professore universitario, I o II, per le quali il candidato intende concorrere.

L'assenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), comporta l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione. L'assenza o l'errata indicazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) consente al candidato, appositamente informato dall'amministrazione procedente, di integrare tali elementi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'amministrazione ha chiesto al candidato la medesima integrazione.

5. La domanda è corredata:

- a) dal *curriculum vitae et studiorum*, compilato attraverso la procedura telematica, contenente l'elenco complessivo dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche del candidato;
- b) da un minimo di cinque a un massimo di dieci pubblicazioni scientifiche, ricomprese nell'elenco di cui alla lettera a): tre di queste pubblicazioni devono essere state pubblicate negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2; ogni pubblicazione è trasmessa in formato elettronico (pdf), indicando altresì quali di esse sono ancora soggette a diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- c) da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) dal consenso, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza e delle norme a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore, al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione, sul sito del Ministero e, ivi, nella parte appositamente riservata alle procedure oggetto del presente decreto, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché degli altri atti relativi alla procedura di selezione.

L'assenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione. L'assenza dell'elemento di cui alla lettera d) consente al candidato, appositamente informato dall'amministrazione procedente, di integrare tale elemento, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'amministrazione ha chiesto al candidato la medesima integrazione.

- 6. La domanda è altresì corredata dall'indicazione di eventuali progetti di ricerca realizzati, o in corso di svolgimento, comprovati attraverso adeguata documentazione, o specifiche pubblicazioni.
- 7. Le dichiarazioni dei candidati contenute nella domanda, e nella documentazione allegata, sono rese ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  
[Torna all'inizio](#)

8. La eventuale revoca della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è effettuata, entro 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione del verbale di cui all'articolo 5, comma 2, con le stesse modalità stabilite per la presentazione.

### Articolo 3 (Criteri di valutazione)

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di selezione di cui all'articolo 2, le Commissioni nazionali per la valutazione dei candidati di cui all'articolo 4, si attengono ai seguenti criteri e parametri.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare, per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, l'attitudine allo svolgimento delle funzioni, così come desumibile:
  - a) dall'originalità e innovatività della produzione scientifica;
  - b) dalla continuità temporale della medesima produzione, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nell'area ERC di riferimento;
  - c) dalla posizione di prestigio, ed eccellenza scientifica, riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca.Per le funzioni di professore di I fascia, la valutazione è volta altresì ad accertare il possesso di una elevata e riconosciuta maturità scientifica.

  
[Torna all'inizio](#)

3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, le Commissioni si conformano inoltre ai seguenti parametri:
  - a) coerenza con le tematiche dell'area ERC di riferimento, e rilevanza nell'ambito della stessa;
  - b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dei seguenti criteri: originalità, rigore metodologico e carattere innovativo;
  - c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare.
4. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, le Commissioni si conformano inoltre ai seguenti parametri:
  - a) premi e riconoscimenti conseguiti per l'attività scientifica svolta;
  - b) capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, nelle aree scientifiche in cui questa capacità è rilevante;
  - c) direzione o partecipazione ad importanti gruppi di ricerca;
  - d) attività svolta presso istituzioni scientifiche di prestigio e rilevanza internazionali.

### Articolo 4 (Commissioni)

Almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di cui all'articolo 2, sono costituite venticinque commissioni nazionali, per la valutazione dei candidati alla procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, una per ciascuna delle aree ERC di cui all'Allegato 1. Le commissioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, durano in carica 3 anni, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 e sono composte da tre

  
[Torna all'inizio](#)

**Lungi dall' eccezionalità, si prefigura dunque il rinnovo della procedura**

commissari che **non possono essere rinnovati**. La composizione delle commissioni nazionali è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

[Torna all'inizio](#)

2. **I presidenti di ciascuna commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra studiosi, di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali e che, nel caso di professori universitari ricoprono, presso le medesime istituzioni, una posizione equipollente a quella di professore ordinario, ai sensi del decreto adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010.

Non sono esplicitati i criteri di scelta del Presidente, che avrà un potere enorme (ad esempio si sceglie gli altri 2 commissari)

3. **Il presidente di ciascuna commissione**, tenuto conto di quanto previsto al comma 4, **sceglie gli altri due commissari** tra studiosi di elevata **qualificazione scientifica e professionale tra coloro che sono inseriti in una lista composta di venti nominativi predisposta dall'ANVUR** per ciascuna delle 25 aree ERC, entro trenta giorni dal decreto di nomina del presidente, i quali sono nominati con decreto del **Presidente del Consiglio dei Ministri**, entro cinquanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. All'interno della singola commissione, i commissari non possono comunque appartenere al medesimo Ateneo o allo stesso settore scientifico.

[Torna all'inizio](#)

4. Possono essere nominati commissari, ai sensi del comma 3, coloro che sono in possesso della qualifica di professore ordinario di ruolo, presso università italiane, aventi una posizione riconosciuta nel panorama internazionale, in conseguenza delle proprie pubblicazioni scientifiche ed i quali hanno apportato contributi di riconosciuto rilievo nell'area ERC di pertinenza, con particolare riferimento ai seguenti titoli preferenziali:

- a) ricoprire o avere ricoperto posizioni di vertice in istituzioni e strutture di alto rilievo scientifico;
- b) fare parte di Accademie nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio;
- c) avere conseguito importanti premi per l'attività scientifica svolta nell'area di riferimento;
- d) avere fatto parte, o fare parte, di commissioni per la selezione di progetti ERC;
- e) avere fatto parte, o fare parte, di organi direttivi di organismi nazionali o internazionali di carattere scientifico.

5. Dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande decorre il termine, previsto dall'articolo 9, decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione delle eventuali istanze di ricasazione, nei confronti del presidente e dei commissari. Decorso il suddetto termine, le istanze sono inammissibili. Il rigetto dell'istanza di ricasazione non può essere dedotto come causa di successiva ricasazione. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede alla sostituzione dei componenti delle commissioni ricasati, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.

6. **Al fine di consentire un adeguato impegno nella valutazione dei candidati, ed escludere possibili cause di conflitto di interessi, la nomina a membro delle commissioni di cui al presente decreto è incompatibile con l'essere membro delle commissioni nominate per le procedure dirette al conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il soggetto interessato, ove nominato, deve optare per una delle predette commissioni, entro dieci giorni dalla comunicazione, della causa di incompatibilità da parte dell'Amministrazione.**

[Torna all'inizio](#)

7. In tutti i casi nei quali sia comunque necessario sostituire un commissario, si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3. Il commissario subentrato rimane in carica sino al termine di durata naturale della commissione.

8. I lavori delle Commissioni si svolgono a Roma, nella sede individuata dal Ministero. La competente Direzione Generale del Ministero è individuata quale Ufficio responsabile del procedimento e dell'organizzazione delle procedure di selezione, ed assicura il regolare svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente decreto. Per l'espletamento delle procedure, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nell'articolo 8.



[Torna all'inizio](#)

#### Articolo 5 (Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, nella prima riunione, da convocare entro venti giorni dalla sua costituzione, e che può svolgersi anche in forma telematica, definisce:
  - a) le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di selezione;
  - b) i criteri di valutazione e di giudizio che ritiene di adottare, distintamente per i professori di I e II fascia, per l'espletamento delle procedure di selezione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3; tali criteri sono individuati tenendo conto delle specificità dell'area ERC di riferimento, di eventuali indicatori bibliometrici, laddove applicabili, della qualità reputazionale delle riviste, e delle case editrici, nelle quali sono state edite le pubblicazioni, nonché della diffusione e della conoscenza dei risultati della ricerca nella comunità scientifica internazionale. Per la specificazione dei predetti criteri, le Commissioni possono anche avvalersi dell'operato dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. Il verbale della prima riunione è trasmesso al Ministero, entro 10 giorni, per la pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
3. Le commissioni accedono per via telematica alle domande presentate. Per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione, da parte dei commissari, delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

#### Articolo 6 (Valutazione dei candidati)

1. La valutazione dei candidati si svolge in applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). La valutazione si articola in due fasi; la prima fase è diretta all'esame del curriculum vitae et studiorum presentato dal singolo candidato, e consiste nella verifica della sussistenza dei parametri individuati dalla commissione.
2. Al termine della prima fase, mediante giudizio sintetico, le commissioni determinano, per ciascun candidato, l'ammissione alla seconda fase selettiva o la sua esclusione. Il giudizio sinteticamente motivato è comunicato al candidato all'interno della sezione di cui all'articolo 2, comma 3.



[Torna all'inizio](#)

3. Nella seconda fase, le Commissioni procedono alla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli e dei progetti di ricerca presentati dai candidati ammessi alla seconda fase selettiva.
4. Le Commissioni, per la definizione del profilo scientifico dei candidati ammessi alla seconda fase selettiva, ed ai fini della formulazione del giudizio di cui al comma 5, devono acquisire almeno un parere scritto *pro veritate*, formulato da soggetti esterni alle medesime Commissioni, in possesso della qualifica di professore ordinario o di posizioni equivalenti in atenei ed enti di ricerca italiani o stranieri, ai sensi del decreto adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e dotati di comprovato prestigio scientifico internazionale, i quali hanno apportato contributi di riconosciuto rilievo nell'area ERC di pertinenza, e comunque esperti nelle principali aree di ricerca del candidato. I nominativi dei soggetti che hanno redatto i pareri *pro veritate* non sono pubblicati.
5. Le commissioni formulano, all'esito delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, un motivato giudizio, e attribuiscono al candidato un punteggio compreso tra 0 e 100.
6. I giudizi di cui ai commi 2 e 4, ed il punteggio di cui al comma 5, sono espressi dalle commissioni a maggioranza dei componenti. L'eventuale dissenso dai pareri di cui al comma 4 è motivato.
7. I candidati, ai fini del superamento della procedura di selezione, devono ottenere il punteggio minimo di 80/100. Sulla base dei punteggi attribuiti, e tenuto conto del numero di posti disponibili di cui all'Allegato 1, le commissioni approvano, per ciascuna area ERC, le graduatorie dei vincitori corrispondenti rispettivamente ai posti:
  - a) di I fascia destinati ai nuovi professori;
  - b) di II fascia destinati ai nuovi professori;
  - c) di I fascia, destinati alla mobilità dei professori di I fascia già in servizio nelle università italiane;
  - d) di II fascia, destinati alla mobilità dei professori di II fascia già in servizio nelle università italiane.
8. I candidati che, pur avendo ottenuto il punteggio minimo utile ai fini del superamento della procedura di selezione, non sono utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 7, sono inseriti in apposite liste supplementari, utilizzabili ai sensi dell'articolo 7, comma 10.
9. Le commissioni concludono le procedure di valutazione entro 6 mesi dalla prima riunione di cui all'articolo 5, comma 1. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il responsabile del procedimento può assegnare, a seguito di richiesta motivata, formulata dalla maggioranza di ciascuna commissione, un termine ulteriore, comunque non superiore a 120 giorni, per la conclusione dei medesimi lavori. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione delle commissioni, con le stesse modalità disposte per la nomina. È facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi, con atto motivato, gli atti compiuti dalla commissione sostituita.
10. Ciascuna commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla singola procedura di selezione, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti i relativi atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri *pro veritate* e le eventuali espressioni di dissenso da essi, costituiscono parte integrante e sostanziale dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi, tramite procedura informatizzata, al Ministero.

  
[Torna all'inizio](#)

  
[Torna all'inizio](#)

  
[Torna all'inizio](#)

11. I giudizi della Commissione e i pareri degli esperti di cui al comma 4 sono redatti in lingua italiana o in lingua inglese.
12. L'elenco dei candidati inclusi nelle liste dei vincitori, e l'elenco dei candidati inclusi nelle liste supplementari e i verbali ad eccezione dei nominativi dei soggetti di cui al comma 4, sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 60 giorni, unitamente ai giudizi formulati ed ai punteggi attribuiti dalle Commissioni, a norma del comma 5.

#### Articolo 7

##### *(Chiamata dei vincitori da parte delle università)*

1. Ciascun Ateneo **entro dodici mesi dalla pubblicazione degli elenchi** di cui all'articolo 6, comma 12, su domanda dei vincitori inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7, può procedere alla chiamata dei medesimi vincitori nel limite massimo pari al 30 per cento dei posti assegnati a ciascuna delle 25 aree ERC elencate nell'Allegato 1, suddivisi in eguale percentuale tra posti di I fascia e posti di II fascia.
2. I singoli Atenei procedono alla chiamata dei vincitori, attribuendo ai medesimi le seguenti classi stipendiali:
  - a) dalla quarta alla sesta classe stipendiale, ai vincitori dei posti di I fascia destinati alle chiamate di nuovi professori, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti;
  - b) dalla quinta alla settima classe stipendiale, ai vincitori dei posti di II fascia, destinati alle chiamate di nuovi professori, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti;
  - c) da tre a quattro classi di avanzamento stipendiale rispetto a quella in godimento, ai vincitori dei posti di I e di II fascia destinati alla mobilità di professori già in servizio presso università italiane, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e con oneri a carico del proprio bilancio, ad ogni Ateneo è consentito l'inquadramento del professore chiamato **in una classe stipendiale superiore rispetto alla classe stipendiale massima, così come determinata nel comma 2.**
4. Prima di procedere all'assunzione in ruolo, l'Ateneo trasmette in modalità telematica alla competente Direzione Generale del Ministero, entro 10 giorni dalla deliberazione di chiamata in servizio: il nominativo del professore, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la relativa classe stipendiale di assunzione in ruolo, la delibera di chiamata formulata dall'Ateneo e l'accettazione della chiamata. Il settore scientifico disciplinare di inquadramento deve essere ricompreso all'interno di uno dei settori concorsuali appartenenti all'area ERC indicata dal vincitore nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, così come individuati ai sensi dell'Allegato 2.
5. Il professore è tenuto a permanere in servizio nell'Ateneo, sede di chiamata, per un periodo di almeno tre anni e, in caso di professori vincitori dei posti destinati alla mobilità, per un periodo di almeno cinque anni. La violazione del periodo minimo di permanenza in servizio comporta la decadenza automatica dalla assunzione in servizio, e l'immediata cancellazione dalle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7.
6. A seguito della presa di servizio del professore, il Ministero procede ad assegnare annualmente all'Ateneo, a valere sul fondo di finanziamento ordinario per le università statali o sul contributo



[Torna all'inizio](#)



[Torna all'inizio](#)



[Torna all'inizio](#)

annuo statale di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 alle università non statali legalmente riconosciute, un finanziamento pari al trattamento economico di cui al comma 2, ivi compreso il finanziamento delle eventuali progressioni di classi stipendiali maturate dal medesimo professore, nel corso del tempo, entro i limiti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 208 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Qualora un professore, vincitore della procedura di selezione per i posti di II fascia che abbia preso servizio presso un Ateneo come professore di II fascia, venga successivamente chiamato in servizio, dal medesimo o da altro Ateneo, come professore di I fascia, permane il finanziamento di cui al comma 2, lett. b) garantendo comunque il godimento della classe stipendiale di provenienza mediante il riconoscimento di un assegno ad personam, non rivalutabile e riassorbibile con la successiva progressione economica. Le risorse economiche aggiuntive, destinate al finanziamento della eventuale differenza stipendiale conseguente alla chiamata in servizio come professore di I fascia, restano a carico del singolo Ateneo.
8. Ai professori assunti in ruolo dagli Atenei, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi da 1 a 6, è vietato di avere in essere o assumere successivamente alla data della presa di servizio rapporti di lavoro subordinato con altre università, istituzioni ed enti, pubblici o privati, italiani o stranieri. La violazione di tale divieto comporta la decadenza automatica dalla assunzione in servizio, e l'immediata cancellazione dalle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7.
9. I candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7, che non sono chiamati da un Ateneo italiano, ovvero che rinunciano alla presa di servizio dopo la proposta di chiamata, decorso il termine di cui al comma 1, sono automaticamente cancellati dalle medesime graduatorie.
10. Per effetto di quanto previsto dal comma 9, ovvero nelle ipotesi di decadenza e cancellazione di cui ai commi 5, secondo periodo, e 8, secondo periodo, i candidati inseriti nelle liste di cui all'articolo 6, comma 8, subentrano per la medesima area ERC e per la stessa fascia, fermo restando, anche per questi candidati, quanto previsto nei commi 1, 5, 7, 8 e 9.
11. Le chiamate di cui ai commi 1 e 10 devono comunque avvenire entro il termine finale di 36 mesi dalla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 12.

#### Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)

1. La procedura di selezione è effettuata a valere sulle risorse del fondo speciale denominato "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. I posti non coperti al termine delle procedure di chiamata di cui all'articolo 7 restano assegnati alla stessa area ERC, per essere utilizzati nelle successive procedure di reclutamento per la corrispondente area disciplinare e per la stessa fascia.
3. I compensi spettanti al presidente e ai componenti di ciascuna commissione, nonché agli esperti di cui all'articolo 6, comma 4, sono stabiliti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. A questo scopo, ed a valere sulle risorse del "Fondo" di cui al comma 1, è riservata una somma complessiva nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'esercizio 2017. Per supportare i lavori delle commissioni, ed a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservata una somma complessiva nel limite massimo di 700.000 euro, per l'esercizio 2016 per il conferimento da parte della competente Direzione generale del Ministero di incarichi individuali, ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti in possesso di adeguate competenze giuridiche, gestionali e linguistiche.

  
[Torna all'inizio](#)

  
[Torna all'inizio](#)

  
[Torna all'inizio](#)

Con l'articolo 1, comma 2, si individuano nelle 25 aree ERC (European Research Council) le aree scientifiche di riferimento su cui, rinviando all'allegato 1 (comma 3) del regolamento, sono ripartiti i 500 vincitori della procedura in oggetto. Nello specifico abbiamo:

- 434 posti per nuovi professori (217 di I fascia e 217 di II fascia);
- 66 posti (33 di I fascia e 33 di II fascia) destinati alla mobilità presso altre sedi universitarie di professori già in servizio nel sistema universitario italiano.

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito dei vincitori della selezione, ciascun ateneo possa chiamare un numero massimo pari al 30% di ogni area ERC e che il relativo trattamento economico sia così disciplinato:

- lo stipendio riservato ai 217 vincitori di nuovi posti di I fascia è fissato rispetto a quello previsto per la classe stipendiale compresa tra la quarta e la sesta, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti (comma 2, lettera a));
- lo stipendio riservato ai 217 vincitori dei nuovi posti di II fascia è fissato rispetto a quello previsto per la classe stipendiale compresa tra la quinta e la settima, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti (comma 2, lettera b));
- ai 66 vincitori dei posti destinati alla mobilità di professori già in servizio presso università italiane (33 di I fascia e 33 di II fascia), deve essere attribuito un avanzamento stipendiale da tre a quattro classi, rispetto a quella in godimento (comma 2, lettera c)).

Con riferimento ai costi relativi agli incarichi di valutazione conferiti alle commissioni, l'articolo 4, comma 8 dello schema di decreto rinvia al successivo articolo 8, comma 3, che relativamente ai compensi spettanti al presidente e ai componenti di ciascuna commissione, nonché agli esperti di cui all'articolo 6, comma 4, rimanda ad apposito decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'attesa dell'adozione del suddetto provvedimento, lo stesso disposizione (articolo 8, comma 3) prevede che, a valere sulle risorse del "Fondo Natta" riferiti all'esercizio 2017, venga riservata una somma complessiva pari a 4 milioni di euro. Tenendo conto ai sensi dell'articolo 6, comma 4 dello schema di regolamento si prevede che le Commissioni devono acquisire almeno un parere scritto *pro veritate* per ciascun candidato ammesso alla seconda fase della procedura e che a priori non è possibile stimare il numero di tali candidati, si ritiene opportuno quantificare una spesa standard di ognuna delle 25 commissioni ERC pari a € 120.000 ( $€ 4.000.000/25 = € 160.000$ )

Inoltre, al fine di supportare i lavori delle commissioni, ed a valere sulle medesime risorse di cui al "Fondo Natta" ma in aggiunta ai 4 milioni di euro destinati alle commissioni, viene riservata una somma complessiva di € 700.000 sull'esercizio 2016 per il conferimento da parte della competente Direzione generale del Ministero di incarichi individuali, ai sensi dell'articolo 36 o dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esperti in possesso adeguate competenze giuridiche, gestionali e linguistiche.

## TESTO RICERCABILE

(compatibilmente con la qualità, scarsa, delle immagini disponibili. NB: i risultati dell'OCR sono in molti casi assai poco affidabili)

### ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

#### Articolo 1

##### *(Ambito di applicazione)*

1. Il presente regolamento disciplina le procedure nazionali per il reclutamento straordinario di studiosi di elevato merito scientifico, e di riconosciuta eccellenza nei percorsi individuali di ricerca, mediante chiamata diretta quali professori universitari di ruolo di prima e di seconda fascia.
2. Le procedure di cui al comma 1 sono effettuate per ciascuna delle 25 aree definite dall'European Research Council (ERC), riportate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, ed in applicazione dei requisiti e dei criteri di valutazione di cui all'articolo 3.
3. L'Allegato 1 contiene:
  - a) il numero complessivo dei posti di professore universitario, di I e II fascia, destinati alle procedure di selezione di cui al comma 1, suddiviso tra i posti di prima e di seconda fascia destinati alle chiamate di nuovi professori, ed i posti di I e II fascia destinati alla mobilità dei professori già in servizio negli Atenei italiani, ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera e) della legge n. 208 del 2015;
  - b) l'assegnazione dei posti di professore universitario, di I e II fascia, a ciascuna delle 25 aree ERC, la cui allocazione tiene conto degli obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.
4. L'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto, contiene l'elenco dei settori concorsuali utilizzati nel sistema universitario italiano, di cui al D.M. 30 ottobre 2015, n. 855, ricondotti a ciascuna area ERC.

#### Articolo 2

##### *(Procedura di partecipazione)*

1. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione alle procedure di selezione di cui all'articolo 1, all'interno di una sola area ERC, e per la I e II fascia di professore universitario.
2. Le domande di partecipazione, corredate dai titoli e dalla documentazione di cui ai commi successivi, sono presentate entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, del bando di indizione delle procedure di cui all'articolo 1; il bando è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Unione europea, e sui siti delle università italiane. La domanda è compilata in lingua italiana o in lingua inglese ed è presentata, a pena di esclusione, mediante procedura telematica accessibile dal sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito "Ministero".
3. La domanda, sottoscritta dal candidato, è presentata:

- a) dai professori e ricercatori già in servizio presso le università italiane, mediante l'apposita sezione presente nel proprio "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>);
- b) dai soggetti non ricompresi nella precedente lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente nel "sito docente" (<https://loginmiur.cineca.it/>) all'uopo creato per ciascuno dei medesimi soggetti.

La domanda contiene:

- a) nome e cognome del candidato;
- b) luogo e data di nascita;
- c) codice fiscale, soltanto per i candidati italiani;
- d) l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo di residenza e, ove diverso da quello di residenza, l'indirizzo presso il quale il candidato elegge domicilio, ai fini della partecipazione e delle comunicazioni relative alla presente procedura;
- e) l'indicazione di una sola area ERC, nonché della fascia di professore universitario, I o II, per le quali il candidato intende concorrere.

L'assenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), d) ed e), comporta l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione. L'assenza o l'errata indicazione degli elementi di cui alle lettere b) e c) consente al candidato, appositamente informato dall'amministrazione procedente, di integrare tali elementi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'amministrazione ha chiesto al candidato la medesima integrazione.

5. La domanda è corredata:

- a) dal *curriculum vitae et studiorum*, compilato attraverso la procedura telematica, contenente l'elenco complessivo dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche del candidato;
- b) da un minimo di cinque a un massimo di dieci pubblicazioni scientifiche, ricomprese nell'elenco di cui alla lettera a): tre di queste pubblicazioni devono essere state pubblicate negli ultimi cinque anni, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 2; ogni pubblicazione è trasmessa in formato elettronico (pdf), indicando altresì quali di esse sono ancora soggette a diritti di proprietà intellettuale di terzi;
- c) da una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- d) dal consenso, ai sensi della normativa vigente in materia di riservatezza e delle norme a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore, al trattamento dei dati personali ed alla pubblicazione, sul sito del Ministero e, ivi, nella parte appositamente riservata alle procedure oggetto del presente decreto, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, nonché degli altri atti relativi alla procedura di selezione.

L'assenza degli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta l'esclusione del candidato dalla procedura di selezione. L'assenza dell'elemento di cui alla lettera d) consente al candidato, appositamente informato dall'amministrazione procedente, di integrare tale elemento, a pena di decadenza, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con la quale l'amministrazione ha chiesto al candidato la medesima integrazione.

- 6. La domanda è altresì corredata dall'indicazione di eventuali progetti di ricerca realizzati, o in corso di svolgimento, comprovati attraverso adeguata documentazione, o specifiche pubblicazioni.
- 7. Le dichiarazioni dei candidati contenute nella domanda, e nella documentazione allegata, sono rese ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

8. La eventuale revoca della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è effettuata, entro 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione del verbale di cui all'articolo 5, comma 2, con le stesse modalità stabilite per la presentazione.

### Articolo 3 (Criteri di valutazione)

1. Ai fini della partecipazione alle procedure di selezione di cui all'articolo 2, le Commissioni nazionali per la valutazione dei candidati di cui all'articolo 4, si attengono ai seguenti criteri e parametri.
2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare, per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia, l'attitudine allo svolgimento delle funzioni, così come desumibile:
  - a) dall'originalità e innovatività della produzione scientifica;
  - b) dalla continuità temporale della medesima produzione, anche in relazione all'evoluzione delle conoscenze nell'area ERC di riferimento;
  - c) dalla posizione di prestigio, ed eccellenza scientifica, riconosciuta nel panorama internazionale della ricerca.Per le funzioni di professore di I fascia, la valutazione è volta altresì ad accertare il possesso di una elevata e riconosciuta maturità scientifica.
3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati, le Commissioni si conformano inoltre ai seguenti parametri:
  - a) coerenza con le tematiche dell'area ERC di riferimento, e rilevanza nell'ambito della stessa;
  - b) qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dei seguenti criteri: originalità, rigore metodologico e carattere innovativo;
  - c) collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare.
4. Per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, le Commissioni si conformano inoltre ai seguenti parametri:
  - a) premi e riconoscimenti conseguiti per l'attività scientifica svolta;
  - b) capacità di attrarre finanziamenti per la ricerca, nelle aree scientifiche in cui questa capacità è rilevante;
  - c) direzione o partecipazione ad importanti gruppi di ricerca;
  - d) attività svolta presso istituzioni scientifiche di prestigio e rilevanza internazionali.

### Articolo 4 (Commissioni)

1. Almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di cui all'articolo 2, sono costituite venticinque commissioni nazionali, per la valutazione dei candidati alla procedura di reclutamento di cui all'articolo 1, una per ciascuna delle aree ERC di cui all'Allegato 1. Le commissioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 6, comma 9, durano in carica 3 anni, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 e sono composte da tre

commissari che non possono essere rinnovati. La composizione delle commissioni nazionali è pubblicata sul sito istituzionale del Ministero.

2. I presidenti di ciascuna commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra studiosi, di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali e che, nel caso di professori universitari ricoprono, presso le medesime istituzioni, una posizione equipollente a quella di professore ordinario, ai sensi del decreto adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010.
3. Il presidente di ciascuna commissione, tenuto conto di quanto previsto al comma 4, sceglie gli altri due commissari tra studiosi di elevata qualificazione scientifica e professionale tra coloro che sono inseriti in una lista composta di venti nominativi predisposta dall'ANVUR per ciascuna delle 25 aree ERC, entro trenta giorni dal decreto di nomina del presidente, i quali sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro cinquanta giorni dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2. All'interno della singola commissione, i commissari non possono comunque appartenere al medesimo Ateneo o allo stesso settore scientifico,
4. Possono essere nominati commissari, ai sensi del comma 3, coloro che sono in possesso della qualifica di professore ordinario di ruolo, presso università italiane, aventi una posizione riconosciuta nel panorama internazionale, in conseguenza delle proprie pubblicazioni scientifiche ed i quali hanno apportato contributi di riconosciuto rilievo nell'area ERC di pertinenza, con particolare riferimento ai seguenti titoli preferenziali:
  - a) ricoprire o avere ricoperto posizioni di vertice in istituzioni e strutture di alto rilievo scientifico;
  - b) fare parte di Accademie nazionali e internazionali di riconosciuto prestigio;
  - c) avere conseguito importanti premi per l'attività scientifica svolta nell'area di riferimento;
  - d) avere fatto parte, o fare parte, di commissioni per la selezione di progetti ERC;
  - e) avere fatto parte, o fare parte, di organi direttivi di organismi nazionali o internazionali di carattere scientifico.
5. Dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande decorre il termine, previsto dall'articolo 9, decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la presentazione delle eventuali istanze di ricasazione, nei confronti del presidente e dei commissari. Decorso il suddetto termine, le istanze sono inammissibili. Il rigetto dell'istanza di ricasazione non può essere dedotto come causa di successiva ricasazione. In caso di accoglimento dell'istanza, si procede alla sostituzione dei componenti delle commissioni ricasati, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
6. Al fine di consentire un adeguato impegno nella valutazione dei candidati, ed escludere possibili cause di conflitto di interessi, la nomina a membro delle commissioni di cui al presente decreto è incompatibile con l'essere membro delle commissioni nominate per le procedure dirette al conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16, legge 30 dicembre 2010, n. 240. Il soggetto interessato, ove nominato, deve optare per una delle predette commissioni, entro dieci giorni dalla comunicazione, della causa di incompatibilità da parte dell'Amministrazione.

7. In tutti i casi nei quali sia comunque necessario sostituire un commissario, si applicano le procedure di cui ai commi 2 e 3. Il commissario subentrato rimane in carica sino al termine di durata naturale della commissione.
8. I lavori delle Commissioni si svolgono a Roma, nella sede individuata dal Ministero. La competente Direzione Generale del Ministero è individuata quale Ufficio responsabile del procedimento e dell'organizzazione delle procedure di selezione, ed assicura il regolare svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente, ivi comprese le forme di pubblicità previste dal presente decreto. Per l'espletamento delle procedure, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nell'articolo 8.

#### Articolo 5 (Lavori delle commissioni)

1. Ciascuna commissione, nella prima riunione, da convocare entro venti giorni dalla sua costituzione, e che può svolgersi anche in forma telematica, definisce:
  - a) le modalità organizzative per l'espletamento delle procedure di selezione;
  - b) i criteri di valutazione e di giudizio che ritiene di adottare, distintamente per i professori di I e II fascia, per l'espletamento delle procedure di selezione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3; tali criteri sono individuati tenendo conto delle specificità dell'area ERC di riferimento, di eventuali indicatori bibliometrici, laddove applicabili, della qualità reputazionale delle riviste, e delle case editrici, nelle quali sono state edite le pubblicazioni, nonché della diffusione e della conoscenza dei risultati della ricerca nella comunità scientifica internazionale. Per la specificazione dei predetti criteri, le Commissioni possono anche avvalersi dell'operato dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).
2. Il verbale della prima riunione è trasmesso al Ministero, entro 10 giorni, per la pubblicazione sul sito istituzionale del medesimo Ministero.
3. Le commissioni accedono per via telematica alle domande presentate. Per garantire la riservatezza dei dati, l'accesso avviene tramite codici di accesso attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei commissari. In ogni caso la consultazione, da parte dei commissari, delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuale, avviene nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore.

#### Articolo 6 (Valutazione dei candidati)

1. La valutazione dei candidati si svolge in applicazione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). La valutazione si articola in due fasi; la prima fase è diretta all'esame del *curriculum vitae et studiorum* presentato dal singolo candidato, e consiste nella verifica della sussistenza dei parametri individuati dalla commissione.
2. Al termine della prima fase, mediante giudizio sintetico, le commissioni determinano, per ciascun candidato, l'ammissione alla seconda fase selettiva o la sua esclusione. Il giudizio sinteticamente motivato è comunicato al candidato all'interno della sezione di cui all'articolo 2, comma 3.

3. Nella seconda fase, le Commissioni procedono alla valutazione delle pubblicazioni, dei titoli e dei progetti di ricerca presentati dai candidati ammessi alla seconda fase selettiva.
4. Le Commissioni, per la definizione del profilo scientifico dei candidati ammessi alla seconda fase selettiva, ed ai fini della formulazione del giudizio di cui al comma 5, devono acquisire almeno un parere scritto *pro veritate*, formulato da soggetti esterni alle medesime Commissioni, in possesso della qualifica di professore ordinario o di posizioni equivalenti in atenei ed enti di ricerca italiani o stranieri, ai sensi del decreto adottato in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge n. 240 del 2010, e dotati di comprovato prestigio scientifico internazionale, i quali hanno apportato contributi di riconosciuto rilievo nell'area ERC di pertinenza, e comunque esperti nelle principali aree di ricerca del candidato. I nominativi dei soggetti che hanno redatto i pareri *pro veritate* non sono pubblicati.
5. Le commissioni formulano, all'esito delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4, un motivato giudizio, e attribuiscono al candidato un punteggio compreso tra 0 e 100.
6. I giudizi di cui ai commi 2 e 4, ed il punteggio di cui al comma 5, sono espressi dalle commissioni a maggioranza dei componenti. L'eventuale dissenso dai pareri di cui al comma 4 è motivato.
7. I candidati, ai fini del superamento della procedura di selezione, devono ottenere il punteggio minimo di 80/100. Sulla base dei punteggi attribuiti, e tenuto conto del numero di posti disponibili di cui all'Allegato 1, le commissioni approvano, per ciascuna area ERC, le graduatorie dei vincitori corrispondenti rispettivamente ai posti:
  - a) di I fascia destinati ai nuovi professori;
  - b) di II fascia destinati ai nuovi professori;
  - c) di I fascia, destinati alla mobilità dei professori di I fascia già in servizio nelle università italiane;
  - d) di II fascia, destinati alla mobilità dei professori di II fascia già in servizio nelle università italiane.
8. I candidati che, pur avendo ottenuto il punteggio minimo utile ai fini del superamento della procedura di selezione, non sono utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 7, sono inseriti in apposite liste supplementari, utilizzabili ai sensi dell'articolo 7, comma 10.
9. Le commissioni concludono le procedure di valutazione entro 6 mesi dalla prima riunione di cui all'articolo 5, comma 1. Se i lavori non sono conclusi nel termine di cui al primo periodo, il responsabile del procedimento può assegnare, a seguito di richiesta motivata, formulata dalla maggioranza di ciascuna commissione, un termine ulteriore, comunque non superiore a 120 giorni, per la conclusione dei medesimi lavori. Decorso tale termine, è avviata la procedura di sostituzione delle commissioni, con le stesse modalità disposte per la nomina. È facoltà della nuova commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione, fare salvi, con atto motivato, gli atti compiuti dalla commissione sostituita.
10. Ciascuna commissione si avvale di strumenti telematici di lavoro collegiale. In relazione alla singola procedura di selezione, sono redatti i verbali delle singole riunioni contenenti tutti i relativi atti. I giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, i pareri *pro veritate* e le eventuali espressioni di dissenso da essi, costituiscono parte integrante e sostanziale dei verbali. Entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione sono trasmessi, tramite procedura informatizzata, al Ministero.

11. I giudizi della Commissione e i pareri degli esperti di cui al comma 4 sono redatti in lingua italiana o in lingua inglese.
12. L'elenco dei candidati inclusi nelle liste dei vincitori, e l'elenco dei candidati inclusi nelle liste supplementari e i verbali ad eccezione dei nominativi dei soggetti di cui al comma 4, sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 60 giorni, unitamente ai giudizi formulati ed ai punteggi attribuiti dalle Commissioni, a norma del comma 5.

#### Articolo 7

##### *(Chiamata dei vincitori da parte delle università)*

1. Ciascun Ateneo, entro dodici mesi dalla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 12, su domanda dei vincitori inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7, può procedere alla chiamata dei medesimi vincitori nel limite massimo pari al 30 per cento dei posti assegnati a ciascuna delle 25 aree ERC elencate nell'Allegato 1, suddivisi in eguale percentuale tra posti di I fascia e posti di II fascia.
2. I singoli Atenei procedono alla chiamata dei vincitori, attribuendo ai medesimi le seguenti classi stipendiali:
  - a) dalla quarta alla sesta classe stipendiale, ai vincitori dei posti di I fascia destinati alle chiamate di nuovi professori, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti;
  - b) dalla quinta alla settima classe stipendiale, ai vincitori dei posti di II fascia, destinati alle chiamate di nuovi professori, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti;
  - c) da tre a quattro classi di avanzamento stipendiale rispetto a quella in godimento, ai vincitori dei posti di I e di II fascia destinati alla mobilità di professori già in servizio presso università italiane, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e con oneri a carico del proprio bilancio, ad ogni Ateneo è consentito l'inquadramento del professore chiamato in una classe stipendiale superiore rispetto alla classe stipendiale massima, così come determinata nel comma 2.
4. Prima di procedere all'assunzione in ruolo, l'Ateneo trasmette in modalità telematica alla competente Direzione Generale del Ministero, entro 10 giorni dalla deliberazione di chiamata in servizio: il nominativo del professore, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la relativa classe stipendiale di assunzione in ruolo, la delibera di chiamata formulata dall'Ateneo e l'accettazione della chiamata. Il settore scientifico-disciplinare di inquadramento deve essere ricompreso all'interno di uno dei settori concorsuali appartenenti all'area ERC indicata dal vincitore nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, così come individuati ai sensi dell'Allegato 2.
5. Il professore è tenuto a permanere in servizio nell'Ateneo, sede di chiamata, per un periodo di almeno tre anni e, in caso di professori vincitori dei posti destinati alla mobilità, per un periodo di almeno cinque anni. La violazione del periodo minimo di permanenza in servizio comporta la decadenza automatica dalla assunzione in servizio, e l'immediata cancellazione dalle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7.
6. A seguito della presa di servizio del professore, il Ministero procede ad assegnare annualmente all'Ateneo, a valere sul fondo di finanziamento ordinario per le università statali o sul contributo

annuo statale di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243 alle università non statali legalmente riconosciute, un finanziamento pari al trattamento economico di cui al comma 2, ivi compreso il finanziamento delle eventuali progressioni di classi stipendiali maturate dal medesimo professore, nel corso del tempo, entro i limiti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 208 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

7. Qualora un professore, vincitore della procedura di selezione per i posti di II fascia che abbia preso servizio presso un Ateneo come professore di II fascia, venga successivamente chiamato in servizio, dal medesimo o da altro Ateneo, come professore di I fascia, permane il finanziamento di cui al comma 2, lett. b) garantendo comunque il godimento della classe stipendiale di provenienza mediante il riconoscimento di un assegno ad personam, non rivalutabile e riassorbibile con la successiva progressione economica. Le risorse economiche aggiuntive, destinate al finanziamento della eventuale differenza stipendiale conseguente alla chiamata in servizio come professore di I fascia, restano a carico del singolo Ateneo.
8. Ai professori assunti in ruolo dagli Atenei, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi da 1 a 6, è vietato di avere in essere o assumere successivamente alla data della presa di servizio rapporti di lavoro subordinato con altre università, istituzioni ed enti, pubblici o privati, italiani o stranieri. La violazione di tale divieto comporta la decadenza automatica dalla assunzione in servizio, e l'immediata cancellazione dalle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7.
9. I candidati inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 6, comma 7, che non sono chiamati da un Ateneo italiano, ovvero che rinunciano alla presa di servizio dopo la proposta di chiamata, decorso il termine di cui al comma 1, sono automaticamente cancellati dalle medesime graduatorie.
10. Per effetto di quanto previsto dal comma 9, ovvero nelle ipotesi di decadenza e cancellazione di cui ai commi 5, secondo periodo, e 8, secondo periodo, i candidati inseriti nelle liste di cui all'articolo 6, comma 8, subentrano per la medesima area ERC e per la stessa fascia, fermo restando, anche per questi candidati, quanto previsto nei commi 1, 5, 7, 8 e 9.
11. Le chiamate di cui ai commi 1 e 10 devono comunque avvenire entro il termine finale di 36 mesi dalla pubblicazione degli elenchi di cui all'articolo 6, comma 12.

#### Articolo 8 (Disposizioni finanziarie)

1. La procedura di selezione è effettuata a valere sulle risorse del fondo speciale denominato "Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta" di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. I posti non coperti al termine delle procedure di chiamata di cui all'articolo 7 restano assegnati alla stessa area ERC, per essere utilizzati nelle successive procedure di reclutamento per la corrispondente area disciplinare e per la stessa fascia.
3. I compensi spettanti al presidente e ai componenti di ciascuna commissione, nonché agli esperti di cui all'articolo 6, comma 4, sono stabiliti con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ed adottato entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. A questo scopo, ed a valere sulle risorse del "Fondo" di cui al comma 1, è riservata una somma complessiva nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'esercizio 2017. Per supportare i lavori delle commissioni, ed a valere sulle risorse di cui al comma 1, è riservata una somma complessiva nel limite massimo di 700.000 euro, per l'esercizio 2016 per il conferimento da parte della competente Direzione generale del Ministero di incarichi individuali, ai sensi dell'articolo 36 e dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti in possesso di adeguate competenze giuridiche, gestionali e linguistiche.

SINTESI (che compariva nelle scansioni del provvedimento del Corriere della Sera)

Con riferimento ai costi relativi agli incarichi di valutazione conferiti alle commissioni, l'articolo 4, comma 8 dello schema di decreto rinvia al successivo articolo 8, comma 3, che relativamente ai compensi spettanti al presidente e ai componenti di ciascuna commissione, nonché agli esperti di cui all'articolo 6, comma 4, rimanda ad apposito decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nell'attesa dell'adozione del suddetto provvedimento, la stessa disposizione (articolo 8, comma 3) prevede che, a valere sulle risorse del "Fondo Natta" riferiti all'esercizio 2017, venga riservata una somma complessiva pari a 4 milioni di euro. Tenendo conto ai sensi dell'articolo 6, comma 4 dello schema di regolamento si prevede che le Commissioni devono acquisire almeno un parere scritto *pro veritate* per ciascun candidato ammesso alla seconda fase della procedura e che a priori non è possibile stimare il numero di tali candidati, si ritiene opportuno quantificare una spesa standard di ognuna delle 25 commissioni ERC pari a € 120.000 ( $\text{€ } 4.000.000/25 = \text{€ } 160.000$ )

Inoltre, al fine di supportare i lavori delle commissioni, ed a valere sulle medesime risorse di cui al "Fondo Natta" ma in aggiunta ai 4 milioni di euro destinati alle commissioni, viene riservata una somma complessiva di € 700.000 sull'esercizio 2016 per il conferimento da parte della competente Direzione generale del Ministero di incarichi individuali, ai sensi dell'articolo 36 o dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esperti in possesso adeguate competenze giuridiche, gestionali e linguistiche.

Con l'articolo 1, comma 2, si individuano nelle 25 aree ERC (European Research Council) le aree scientifiche di riferimento su cui, rinviano all'allegato 1 (comma 3) del regolamento, sono ripartiti i 500 vincitori della procedura in oggetto. Nello specifico abbiamo:

- > 434 posti per nuovi professori (217 di I fascia e 217 di II fascia);
- > 66 posti (33 di I fascia e 33 di II fascia) destinati alla mobilità presso altre sedi universitarie di professori già in servizio nel sistema universitario italiano.

L'articolo 7 prevede che, nell'ambito dei vincitori della selezione, ciascun ateneo possa chiamare un numero massimo pari al 30% di ogni area ERC e che il relativo trattamento economico sia così disciplinato:

- > lo stipendio riservato ai 217 vincitori di nuovi posti di I fascia è fissato rispetto a quello previsto per la classe stipendiale compresa tra la quarta e la sesta, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti (comma 2, lettera a));
- > lo stipendio riservato ai 217 vincitori dei nuovi posti di II fascia è fissato rispetto a quello previsto per la classe stipendiale compresa tra la quinta e la settima, sulla base dell'esperienza di ricerca e dei titoli posseduti (comma 2, lettera b));
- > ai 66 vincitori dei posti destinati alla mobilità di professori già in servizio presso università italiane (33 di I fascia e 33 di II fascia), deve essere attribuito un avanzamento stipendiale da tre a quattro classi, rispetto a quella in godimento (comma 2, lettera c)).